

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 3 marzo 2006.

Determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti da tubercolosi e da brucellosi, di ovini e caprini infetti da brucellosi e di bovini e bufalini infetti da leucosi bovina enzootica, per l'anno 2005.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto che l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, stabilisce che il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro delle politiche agricole, modifica a gennaio di ogni anno con decreto l'indennità per l'abbattimento dei bovini infetti da tubercolosi e brucellosi e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente misure per la lotta contro alcune malattie epizootiche degli animali;

Visto il decreto 2 maggio 1996, n. 358, e successive modifiche, regolamento concernente il piano nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica;

Visto il decreto 27 agosto 1994, n. 651, e successive modifiche, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini;

Visto il decreto 15 dicembre 1995, n. 592, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini;

Visto il decreto 2 luglio 1992, n. 453, e successive modifiche, regolamento concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini e caprini;

Vista la legge 31 marzo 1976, n. 124, concernente fra l'altro il rifinanziamento della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto il decreto interministeriale 14 giugno 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 17 settembre 1968) e successive modifiche, concernente norme per la corresponsione delle indennità di abbattimento dei bovini infetti;

Visti i criteri e le modalità stabiliti dal decreto interministeriale 30 luglio 1986 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 1° ottobre 1986), per la determinazione delle misure delle indennità di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini;

Visto il decreto interministeriale 6 ottobre 2004 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 10 dicembre 2004), concernente la determinazione della misura delle indennità di abbattimento degli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina per l'anno 2004;

Considerato che i piani di eradicazione per la brucellosi bovina e per la leucosi bovina non prevedono attività di controllo negli allevamenti di bovini da ingrasso, e che il piano di eradicazione per la tubercolosi bovina prevede nei predetti allevamenti solo un piano di sorveglianza da parte delle regioni;

Ritenuto quindi di non dover differenziare l'indennizzo di bovini da allevamento e da riproduzione rispetto a quelli da ingrasso, visto l'esiguo numero di questi ultimi eventualmente interessati da provvedimenti di abbattimento;

Ritenuto di non dover differenziare l'indennizzo degli ovi-caprini non iscritti ai LL.GG. rispetto a quelli iscritti, considerato l'esiguo numero di questi ultimi;

Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennità di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo sanitario nazionale;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione per l'anno 2005 della misura delle indennità di abbattimento dei bovini e bufalini infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti da brucellosi;

Visti il parere espresso dal Ministero delle politiche agricole e forestali con la nota n. 25735 del 9 marzo 2005;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini abbattuti perché infetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini è stabilita in € 366,71 con decorrenza 1° gennaio 2005 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2005.

2. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bovini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti è stabilita in € 672,57 con decorrenza 1° gennaio 2005 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2005.

3. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bufalini abbattuti perché infetti da tubercolosi, brucellosi e leucosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2004 in € 366,85 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 2005 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2005.

4. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per i bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2004 in € 672,30 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 2005 per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 2005.

5. La misura di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi.

6. Nelle tabelle allegate al presente decreto sono fissate le indennità per categoria, età e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti.

Art. 2.

1. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2004 in € 77,21 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 2005 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2005.

2. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perché infetti da brucellosi, stabilita a decorrere dal 1° gennaio 2004 in € 92,03 a capo, rimane confermata con decorrenza dal 1° gennaio 2005 per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 2005.

Art. 3.

1. Le maggiorazioni dell'indennità di abbattimento previste dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218, si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti ufficialmente indenni a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; esso entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 3 marzo 2006

Il Ministro della salute
STORACE

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
ALEMANNO

ALLEGATO

TABELLA INDENNITA' PER CATEGORIA, ETA' E SESSO DI CAPI DELLA SPECIE BOVINA INFETTI E ABBAITUTI O DISTRUTTI - ANNO 2005

CATEGORIA	Indennità spettante nella misura massima di € 366,71		Indennità spettante nella misura massima di € 672,57 nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti.	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti libro genealogico
VITELLO maschio e femmina	122,78	92,06	225,10	175,65
VITELLONE maschio.....	//	106,19	//	175,39
femmina	242,79	185,19	448,58	350,79
MANZO maschio	//	119,39	//	175,39
femmina	336,29	252,38	615,03	483,07
BUE	//	91,92	//	175,39
VACCA Di età non superiore a 8 anni ...	366,71	292,06	672,57	529,10
Di età superiore a 8 anni	304,74	239,69	561,94	439,69
TORO.....	131,71	106,19	217,05	175,39

TABELLA INDENNITA' PER CATEGORIA, ETA' E SESSO DI CAPI DELLA SPECIE BUFALINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI - ANNO 2005

CATEGORIA	Indennità spettante nella misura massima di € 366,85		Indennità spettante nella misura massima di € 672,30 nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti.	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti libro genealogico
VITELLO (BUFALO) maschio e femmina	116,72	91,67	213,41	173,33
VITELLONE (BUFALO) maschio..... femmina	// 229,44	104,70 182,85	// 424,32	173,33 347,16
MANZO (BUFALO) maschio	//	118,22	//	173,33
femmina	317,11	249,98	581,62	477,92
BUJE (BUFALO)	//	91,67	//	173,33
VACCA (BUFALO) Di età non superiore a 8 anni Di età superiore a 8 anni	366,85 304,38	305,45 249,86	672,30 561,66	551,60 458,96
TORO (BUFALO).....	129,25	104,70	213,41	173,33

06A03354